DELIBERAZIONE N. 19 DEL 07 febbraio 2020

Oggetto: Attuazione del piano del fabbisogno approvato con delibera n. 6 del 14 gennaio 2020. Estensione del rapporto di lavoro degli operai assunti a tempo determinato ed assunzione a tempo indeterminato.

Il Commissario Straordinario dell'Agenzia FoReSTAS, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22.10.2019;

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 31/12/2019 – Prot.n. 28885, avente per oggetto "Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Nomina Commissario Straordinario.", trasmesso dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna con protocollo n. 0028885/DecP/157 del 31/12/2019 e assunto agli atti dell'Agenzia Forestas con prot. n. 17144 del 31/12/2019, con il quale, il dott. Giovanni Caria è nominato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, Commissario Straordinario dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale 42/42 del 22 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Proroga Sostituto del Direttore Generale" con la quale è stato individuato, quale sostituto del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 30 comma 1 LR 31/1998, il Dr. Salvatore Mele, Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, con decorrenza 03.01.2020 e per un massimo di novanta giorni e comunque nelle more dell'espletamento della procedura di cui all'art. 47 comma 1 LR 8/2016 relativa alla nomina del Direttore Generale;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 03/01/2020 avente per oggetto "Rendiconto dell'esercizio 2018";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 16/01/2020, avente per oggetto *Bilancio pluriennale 2020-2022*;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 06 febbraio 2020, n. 4/16, avente per oggetto "Delibera del Commissario straordinario dell'Agenzia Forestas n. 2 del 3.1.2020 concernente il Rendiconto dell'esercizio 2018. Nulla osta ai sensi della L.R. n. 14/1995.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 06 febbraio 2020, n. 4/17, avente per oggetto "Agenzia FoReSTAS. Deliberazione del Commissario straordinario n. 11 del 16 gennaio 2020 concernente "Bilancio pluriennale 2020-2022". Nulla osta. L.R. n. 14/1995.";

VISTA la legge regionale n. 24 del 9 giugno 1999, e successive modificazioni intervenute, ed in particolare l'art. 2 commi 3 e 4 secondo cui: "***È infine trasferito alle dipendenze dell'Ente*** *dal 1° gennaio 2001 il personale con rapporto di lavoro a turno regolato dai contratti collettivi del settore forestale, in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'Azienda Foreste Demaniali e presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dagli stessi contratti, che scada in data successiva allo scioglimento dell'Azienda Foreste Demaniali; tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.*
5. ***La dotazione organica del personale dell'Ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 3 e 4,*** *nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei cantieri forestali dalla data della loro istituzione e dal personale assunto dall'Ente foreste*";

VISTA la legge regionale n. 24 del 9 giugno 1999, e successive modificazioni intervenute, ed in particolare l'art. 13, secondo cui: *Le assunzioni agli impieghi nell'Ente avvengono:*
a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 7 del 1970, convertito in legge n. 83 del 1970, e successive modifiche e integrazioni*;*
b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, sulla base del regolamento dell'Ente;
d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore e per le funzioni impiegatizie e dirigenziali l'ente deve preliminarmente attivare procedure di selezione interne del personale dipendente, nella misura del 50 per cento, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno";

VISTA la legge regionale n. 3 del 29 aprile 2003, ed in particolare l'art. 20 comma 1 secondo cui: "*Per l'attuazione delle attività antincendio previste dal piano regionale l'Ente Foreste della Sardegna, conformemente a quanto disposto dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 9*

giugno 1999, n. 24, come modificato dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, è autorizzato all'assunzione di personale a tempo determinato per un periodo non inferiore a mesi sei; detto personale, al quale si applicano i contratti collettivi nazionali e gli integrativi regionali vigenti per gli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, può essere impiegato in qualunque comune, oltre che per le attività di avvistamento e di lotta, anche in compiti di prevenzione, di preparazione e rimessaggio connessi comunque all'antincendio e in particolare nella manutenzione delle strutture e delle infrastrutture, degli automezzi e delle attrezzature in genere, nonché nell'assistenza agli abbruciamenti autorizzati. La misura della assunzione semestrale non esclude la possibilità di ricorso, in caso di comprovata necessità, a contratti di minore durata";

VISTA la legge regionale n. 4 del giorno 11 maggio 2006, ed in particolare l'art. 20 comma 34 secondo cui: "*Il personale assunto negli anni 2003, 2004 e 2005 dall'Ente Foreste della Sardegna in attuazione del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3 del 2003,* ***è inserito nelle dotazioni organiche dell'Ente*** *di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999, fermo restando l'inquadramento giuridico ed economico e l'obbligo di prestare la propria opera per i compiti previsti dalla stessa norma*";

VISTA la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, ed in particolare l'art. 48 comma 1 secondo cui: "*L'Agenzia subentra all'Ente Foreste della Sardegna nella titolarità dei rapporti giuridici concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato*";

VISTA la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, ed in particolare l'art. 49 comma 1 secondo cui: "*Le assunzioni agli impieghi nell'Agenzia avvengono: a)* ***per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore, siano esse a tempo indeterminato che determinato, mediante richiesta di avviamento presso i centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio****; le assunzioni sono effettuate tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i comuni interessati; gli accordi tengono conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e i disagi creati localmente al sistema agro-pastorale; b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche ed integrazioni; c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 31 del 1998; d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore l'Agenzia avvia preliminarmente a selezione il personale già in servizio in qualifica immediatamente inferiore da almeno trentasei mesi, raggiunti anche cumulando periodi di servizio semestrali, che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire, anche mediante procedure di riqualificazione, secondo limiti e modalità disciplinate con regolamento interno".*

VISTA la legge regionale n. 43 del 19 novembre 2018, ed in particolare l'art. 5 comma 1, come modificata dall'art.4 della legge regionale n. 6 del giorno 11 febbraio 2019, secondo cui: "*Per garantire l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, l'Agenzia FoReSTAS è autorizzata a procedere alla progressiva estensione del periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto semestrale. La Regione attua gli interventi di cui al presente comma nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti dalla normativa statale e nell'ambito delle risorse stanziate annualmente in bilancio (missione 09 - programma 02)*";

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, ed in particolare l'art. 16 comma 1 secondo cui: "*Gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione definiscono l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche attenendosi alle disposizioni del presente Titolo, a eccezione di quelle concernenti gli organi d'indirizzo politico. Qualora, con riguardo alla loro dimensione e alla complessità organizzativa risulti adeguata l'istituzione di una sola posizione dirigenziale questa svolge le funzioni di cui agli articoli 23 e 24";*

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 35, comma 1, secondo cui: "*1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:*
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) ***mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità"****;*

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'art. 36, comma 1, secondo cui: **"***Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste* ***dall'articolo 35***";

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Agenzia FoReSTAS n. 6 del 14 gennaio 2020, titolata "*Piano triennale del fabbisogno di Personale 2019 – 2021 dell'Agenzia FORESTAS – Determinazione delle CAPACITÀ ASSUNZIONALI dell'Agenzia Forestas (art. 16 L.R. 31/1998)*", di cui è stata data informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, divenuta esecutiva all'esito del controllo preventivo di legittimità e merito previsto dall'art.3 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1995;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Agenzia FoReSTAS n. 11 del 16 gennaio 2020 titolata "Bilancio triennale di previsione 2020 - 2022", divenuta esecutiva all'esito del controllo

preventivo di legittimità e merito previsto dall'art.3 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1995;

RILEVATO che il piano triennale del fabbisogno di personale 2019 -2021 dell'Agenzia FoReSTAS prevede, tra le misure per la soddisfazione delle esigenze organizzative ed organiche dell'Agenzia, l'assunzione a tempo indeterminato degli operai, nel numero di 1158, già nell'organico dell'Agenzia FoReSTAS e finora assunti, giusta le leggi regionali indicate in premessa, negli anni precedenti e fino al 2019 con contratti a tempo determinato, dapprima di 6 e poi di 7 mesi;

RILEVATO che gli operai interessati dall'estensione del contratto e dalla conseguente assunzione a tempo indeterminato sono stati assunti, fino all'anno 2019, con contratti a tempo determinato sottoscritti, avviati dai competenti centri per l'impiego in ragione del fatto che sono stati inquadrati in categoria e livello per l'accesso al quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. 24/1999, art. 49 della L.R. 8/2016, art. 35, comma 1 e art. 36, comma 1 del D.lgs. 165/2001 e ritenuto che - in linea con quanto ripetutamente affermato anche dalla Giurisprudenza di legittimità – nella fattispecie, in considerazione dell'avviamento al lavoro tramite liste di collocamento (procedure previste da norme di legge) dei soggetti interessati, non appare necessaria, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato del suddetto personale, la sussistenza del requisito dell'avvenuto superamento di prove selettive di carattere concorsuale;

RILEVATO che gli operai interessati dall'estensione del contratto, e dalla conseguente assunzione a tempo indeterminato, hanno prestato servizio alle dipendenze dell'Ente Foreste della Sardegna e poi dell'Agenzia FoReSTAS in data anche successiva al 28 agosto 2015 e che negli ultimi otto anni hanno prestato servizio per almeno 36 mesi attraverso lo svolgimento della medesima attività;

VALUTATO pertanto, che i soggetti interessati posseggono tutti i requisiti previsti dalla normativa statale per poter procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi;

RITENUTO di dovere procedere, con immediatezza, a dare esecuzione alla misura del citato piano del fabbisogno per l'assunzione a tempo indeterminato di 1161 operai assunti fino all'anno 2019 con contratti a tempo determinato della durata di 6 e poi di 7 mesi per assicurare tempestivamente all'Agenzia FoReSTAS le risorse umane necessarie a far fronte alle attività istituzionali, come indicate agli artt. 35 e seguenti della legge regionale n.8 del 27 aprile 2016;

RITENUTO di dover dare mandato alla direzione generale dell'Agenzia FoReSTAS di provvedere, direttamente o per il tramite dei Servizi secondo competenza, agli adempimenti funzionali e necessari per procedere tempestivamente all'assunzione a tempo indeterminato di 1161 operai assunti fino all'anno 2019 con contratti a tempo determinato della durata di 6 e poi di 7 mesi, e di cui all'elenco allegato;

RITENUTO di dover dare mandato alla direzione generale dell'Agenzia FoReSTAS di procedere tempestivamente, direttamente o per il tramite dei Servizi secondo competenza, alla sottoscrizione dei contratti di assunzione con gli operai individuati ai capi precedenti con conservazione della categoria e del livello di inquadramento posseduto nel precedente rapporto di lavoro a tempo determinato;

Tutto ciò visto, richiamato, rilevato, valutato e ritenuto,

DELIBERA

1. come in espositiva, in attuazione del piano del fabbisogno approvato con delibera n. 6 del 14 gennaio 2020, divenuta esecutiva all'esito del controllo preventivo di legittimità e merito previsto dall'art.3 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1995, di dare mandato alla direzione generale di provvedere, direttamente o per il tramite dei Servizi secondo competenza, agli adempimenti funzionali e necessari per procedere tempestivamente all'assunzione a tempo indeterminato di 1161 operai assunti fino all'anno 2019 con contratti a tempo determinato della durata di 6 e poi di 7 mesi, e di cui all'elenco allegato, e per l'effetto alla sottoscrizione dei contratti di assunzione con conservazione della categoria e del livello di inquadramento posseduto nel precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. di sottoporre il presente atto all'esame di legittimità e merito previsto dall'art.3 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1995.

Il Commissario Straordinario
Giovanni Caria

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Salvatore Mele